

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI “CESARE SABATTINI” E “ALBERGATI”, E DEI RELATIVI IMMOBILI ACCESSORI E PERTINENZIALI.

L’anno _____, nel giorno _____ (_____) del mese di _____, in Porretta Terme, Piazza della Libertà n. 13, presso la sede del Comune di Alto Reno Terme, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge;

fra

il **COMUNE DI ALTO RENO TERME**, con sede in Porretta Terme, Piazza della Libertà n. 13, codice fiscale e partita I.V.A. n. 03500441203, di seguito anche solo “*Comune*” o “*Amministrazione comunale*”, rappresentato dalla responsabile del Servizio _____ Dott.ssa _____, codice fiscale _____, domiciliata per la carica presso la sede comunale, che agisce nel presente atto non in proprio nome bensì in nome e per conto del rappresentato Ente,

e

l’**ASSOCIAZIONE** _____, con sede legale in _____ via _____ n. _____ codice fiscale _____ partita I.V.A. _____, di seguito per brevità anche “*Associazione/Società*”, “*soggetto affidatario*” o anche solo “*Affidatario*” o “*Concessionario*”, rappresentata dal Presidente Sig. _____ nato a _____ (prov. _____) il _____, residente in _____, via _____ n. _____, codice fiscale _____;

Premesso:

- che il quadro normativo generale di riferimento in materia di sport ed impianti sportivi è il seguente:

Livello Comunitario: Carta europea dello Sport;

Livello Nazionale:

D.Lgs. n. 242/1999 se successive modifiche ed integrazioni;

D.Lgs. n. 38/2021;

Ordinamento Sportivo: Principi fondamentali in materia di ordinamento sportivo; delibera CONI 149 del 18 maggio 2018;

- che a tenore della Carta Europea dello Sport del 1992, lo sport rappresenta “*qualsiasi forma di attività fisica che attraverso una partecipazione organizzata e non organizzata abbia per obiettivo l’espressione e il miglioramento della condizione fisica o psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali e l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli*”;
- che la Corte Costituzionale, con la propria pronuncia n. 57 del 1976, ha sottolineato che “*lo Sport è un’attività umana cui si riconosce un interesse pubblico tale da richiederne la protezione e l’incoraggiamento da parte dello Stato*” e che a tal fine è stato istituito il CONI quale ente che *ex lege* cura l’organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale (art. 2, D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242);
- che l’art. 6 del Decreto Legislativo recita testualmente che: *In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento*

delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017;

- che dal 20 settembre 2023, con la seconda e ultima deliberazione da parte della Camera dei Deputati, è terminato l'iter legislativo per l'approvazione del disegno di legge costituzionale n. 715-B che inserisce lo sport in Costituzione (art. 33 Costituzione), riconoscendone il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico;
- che l'Amministrazione comunale, sulla base del quadro normativo sopra delineato, sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso l'implementazione e la messa a disposizione di strutture ed impianti sportivi;
- che l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale è definito secondo regole e criteri volti a consentire l'ottimizzazione dell'offerta e a garantire, alle Associazioni sportive, un quadro strutturale di riferimento ampio, nei termini previsti dall'art. 90, comma 26 della Legge n. 289/2002 nonché della L.R. 8/2017;
- che l'ottimizzazione dell'uso degli impianti sportivi è realizzabile mediante la concessione in gestione in via preferenziale alle Associazioni, alle Società sportive dilettantistiche, agli Enti di promozione sportiva, alle federazioni sportive, come delineato dal comma 25 del richiamato art. 90 della Legge n. 289/2002;
- che tale principio viene richiamato dall'articolo 11 della legge regionale 8/2017 intitolata *"Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali"*;
- che necessita distinguere tra gestione a titolo oneroso, per la quale, ai fini dell'affidamento, trovano applicazione le norme di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e gestione a titolo gratuito, per la quale invece non trovano invece applicazione le norme del Codice dei contratti in quanto trattasi di attività umana non connotata da rilievo economico, così come definita dal parere del Consiglio di Stato 2052/2018 e dato atto che il presente affidamento in argomento ricade nel secondo caso;
- che per la concessione in gestione si ritiene opportuno far ricorso a convenzione con associazioni sportive iscritte nell'albo comunale delle associazioni e operanti nel settore calcistico trattandosi della conduzione di campi da calcio e strutture correlate stabilendo precisamente gli oneri a carico dell'affidatario degli impianti e, contestualmente, definendo altresì gli oneri a carico dell'Ente Locale quale proprietario dell'impianto;
- che si intende quindi procedere all'affidamento in gestione dei campi sportivi denominati *"Cesare Sabattini"*, in Loc. Berzantina (Comune di Castel di Casio) e *"Albergati"*, in via Lungoreno (Comune di Alto Reno Terme) oltre ai relativi fabbricati accessori e pertinenziali;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - (Oggetto della convenzione)

1. L'Amministrazione comunale affida all'Associazione _____ la gestione e la custodia ex art. 2051 del c.c., secondo la disciplina di cui alla presente convenzione, dei seguenti impianti sportivi e relativi fabbricati pertinenziali ed accessori alle attività ludico-sportive connesse al giuoco del calcio:
 - 1) campo sportivo comunale *"Cesare Sabattini"* (campo da calcio in erba naturale e campo da calcetto in erba sintetica);

- 2) nuovi spogliatoi a servizio del campo sportivo comunale di cui al precedente punto 1), da utilizzarsi solo a valle del regolare collaudo e fatto salvo il positivo esito dello stesso;
- 3) campo sportivo da calcio in erba naturale "Albergati";
- 4) palestra di via Lungoreno n. 140 e spogliatoi presenti all'interno della stessa (con esclusione della parte già in uso al Circolo Tennis).

2. Gli impianti suddetti ed i relativi locali, meglio individuati nelle planimetrie allegate al presente atto sotto le lettere "A1" e "A2", come parte integrante e sostanziale alla presente convenzione, sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente essi si trovano, perfettamente noti al Concessionario a seguito di sopralluogo di presa visione dei luoghi.

Relativamente alla consegna degli stessi, sarà redatto, in contraddittorio fra le parti, apposito verbale di consistenza che viene allegato sotto la lettera "B" al presente atto. Analogo verbale sarà redatto al termine del rapporto. Ogni modifica relativa agli impianti che l'affidatario ritenga essenziale per lo svolgimento dell'attività, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale e realizzata secondo le normative di riferimento. L'Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare e/o di intervenire sui beni oggetto di convenzione per esigenze di pubblico interesse, preventivamente comunicate e documentate, senza che l'Associazione possa sollevare riserve.

La palestra potrà essere sub-concessa in uso, da parte del Concessionario, ad altre Associazioni o gruppi previa stipula di convenzione fra le parti, da sottoporsi preventivamente a nulla-osta dell'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale, nell'ipotesi di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e modifica degli impianti sportivi e degli immobili concessi in uso, nonché in caso di ampliamento e/o realizzazione di nuove strutture sportive che dovessero interessare gli ambiti forniti in uso all'Associazione/Società, si riserva di concordare col Concessionario modifiche ed integrazioni provvisorie ai contenuti del presente accordo, mettendo a disposizione - limitatamente all'intera durata dei lavori - ulteriori aree e spazi alternativi e/o provvedendo, laddove necessario, all'installazione di prefabbricati provvisori propedeutici al regolare funzionamento e continuità di svolgimento delle attività ludico-sportive praticate, senza che il Concessionario possa avanzare riserve e/o richieste risarcitorie di qualsiasi natura e con obbligo dello stesso di riconsegnare dette aree ed manufatti provvisori, liberi e nel pristino stato, al termine dei lavori che hanno generato tale necessità.

Art. 2 (Durata della convenzione)

1. La gestione ha durata **quadriennale** a decorrere dalla data della stipula della presente convenzione.

Art. 3 (Interazioni operative e condizioni particolari rilevanti per l'Amministrazione)

1. Nel quadro delle attività oggetto della presente convenzione si inseriscono e sviluppano una serie di interazioni operative, comportanti il coinvolgimento e lo svolgimento di particolari attività da parte sia dell'Amministrazione comunale che del Concessionario, nonché la definizione di particolari condizioni operative, come specificato nei seguenti commi del presente articolo;
2. In relazione all'affidamento in gestione delle strutture sportive oggetto della presente convenzione, all'Amministrazione comunale spettano in particolare:

- le scelte di politica sportiva concernente l'uso ed il funzionamento delle strutture sportive, che deve essere aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito anche a Società ed Associazioni sportive sulla base dei seguenti criteri e priorità:
 - a) Associazioni/Società con sede sul territorio comunale; Associazioni/Società con sede in comuni limitrofi;
 - b) perseguimento dell'obiettivo della massima utilizzazione, compatibilmente con il traffico sopportabile dall'impianto.

Dovrà comunque essere prioritariamente valutato il tipo di attività sportiva svolto dalla Società (precedenza all'attività sportiva per cui l'impianto è destinato) tenendo conto del seguente ordine, nel caso di richiesta contemporanea:

- attività sportive del settore giovanile;
- attività sportive degli adulti;
- la programmazione di un'adeguata fascia di uso degli impianti per soggetti individuati dal Comune.

Il Concessionario si impegna ad organizzare e sviluppare iniziative di aggregazione giovanile durante l'intero arco temporale dell'anno solare, come campi estivi e corsi di attività sportive e ludiche, tornei di calcio od attività rivolte all'infanzia ed adolescenza; si impegna, inoltre, ad organizzare, annualmente, la Festa dello Sport.

Art. 4 (Profili economici)

1. Al soggetto affidatario compete assicurare il regolare funzionamento delle strutture sportive assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali, di funzionamento e di manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo e annesse strutture, impianti tecnologici, attrezzature, aree verdi e pertinenze, di cui al D.P.R. n. 380/2001, art. 3, comma 1 lettera a), e comma 2, ed all'art. 1576 e seguenti del Codice Civile per quanto applicabili, ad esclusione di quelli relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti stessi.
 Gli interventi di manutenzione ordinaria a carico del soggetto affidatario sono quelli meglio indicati nel Disciplinare Tecnico allegato alla presente sotto la lettera "B".
 Al soggetto affidatario competeranno pertanto tutte le eventuali entrate derivanti dall'uso dell'impianto affidato in gestione, ivi comprese le tariffe di accesso ed i prezzi dei servizi resi.
 Nel caso in cui il concessionario intenda accollarsi, successivamente alla data di stipula della presente convenzione, l'onere di eventuali lavori di straordinaria manutenzione, gli stessi potranno essere eseguiti soltanto a condizione che siano stati preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.
2. Il soggetto affidatario, nel programmare gli usi dell'impianto, dovrà favorire al massimo l'utilizzazione, nell'arco della giornata, da parte del maggior numero di utenti, compatibilmente con il traffico sopportabile dall'impianto, con priorità per le attività di formazione giovanile.
 Le tariffe applicate dovranno essere esposte in luoghi aperti al pubblico a cura del Concessionario presso gli impianti.
3. L'Amministrazione comunale potrà utilizzare gratuitamente il campo sportivo comunale – previ accordi col Concessionario - per manifestazioni organizzate direttamente e/o patrocinate dal Comune. A tale scopo dovrà essere dato al soggetto affidatario un congruo preavviso che sarà di volta in volta valutato in relazione alla tipologia dell'evento. Tale utilizzo potrà avvenire esclusivamente in caso di non concomitanza di attività ufficiali dell'affidatario (gare - campionati).

4. Fermi restando gli impegni derivanti dall'attività ufficiale dell'affidatario (gare – campionati) e comunque nel rispetto, per quanto possibile, delle ordinarie esigenze di utilizzo delle strutture da parte del Concessionario medesimo, l'Amministrazione comunale, si riserva, in caso di carenza documentata di spazi alternativi, la possibilità di fare utilizzare gli impianti oggetto di convenzione a Società, Federazioni ed Enti di promozione sportiva per l'espletamento della proprie attività ufficiali.
5. L'Amministrazione comunale, per sostenere l'attività di promozione sportiva e di formazione giovanile al giuoco del calcio nonché manifestazioni sportive e di aggregazione giovanile, potrà corrispondere alla Associazione, su richiesta della stessa, un contributo variabile a sostegno di tali attività che dovrà essere specificamente deliberato dalla Amministrazione comunale e comunicato al Concessionario.

Il pagamento dell'eventuale contributo dovrà avvenire mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a _____, identificato con codice IBAN IT _____, in essere presso l'istituto bancario _____.

Art. 5 (Obblighi specifici in capo al soggetto affidatario)

1. Il soggetto affidatario è tenuto a dare adempimento ai seguenti obblighi:
 - a) conduzione tecnica e funzionale degli impianti da parte di un responsabile il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune, con assunzione a proprio carico delle spese per il personale ed i volontari;
 - b) pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni costituenti pertinenza degli impianti;
 - c) apertura e chiusura degli impianti e sorveglianza degli accessi ai medesimi;
 - d) conduzione degli impianti tecnologici e fornitura dei prodotti e materiali necessari;
 - e) piccola manutenzione e manutenzione ordinaria rilevante, con interventi definiti in termini specifici nell'elenco allegato "B" (Disciplinare Tecnico) alla presente convenzione;
 - f) le imposte, tasse ed i costi per concessioni, ivi compresa quella di attingimento dell'acque demaniali uso irriguo, nulla-osta ed autorizzazioni, comprese quelle commerciali.
2. Le spese e le relative utenze per le forniture di energia elettrica, acqua, combustibili per il riscaldamento ed eventuali collegamenti telefonici e dati degli impianti sportivi oggetto dell'affidamento in gestione, e quant'altro necessario al funzionamento ed all'utilizzo degli impianti stessi, gravano sul Concessionario e devono essere, qualora già non lo fossero, intestate al gestore per quanto attiene al campo sportivo "Cesare Sabattini", mentre, per quanto riguarda la Palestra di via Lungoreno, il Concessionario sarà tenuto al rimborso al Comune, intestatario dell'utenza, di quota parte dei consumi in proporzione agli spazi concessi in uso.

Art. 6 (Obblighi specifici in capo all'Amministrazione)

Costituiscono obblighi in capo all'Amministrazione comunale la realizzazione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria, nonché gli interventi non indicati nel Disciplinare Tecnico allegato "B" alla presente convenzione, salvo quanto previsto al precedente art. 4.

Art. 7 (Responsabilità)

1. Il soggetto affidatario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento degli impianti, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, il soggetto affidatario solleva l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi l'Amministrazione da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della gestione.
3. A fini di garanzia di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, il soggetto affidatario si obbliga a trasmettere al Comune idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento dell'attività nell'impianto in gestione o all'estensione di eventuali polizze assicurative analoghe, per la copertura dell'attività svolta negli impianti sportivi comunali, con massimali minimi pari ad euro 3.000.000,00 per persona e con un limite per sinistro di euro 1.500.000,00 per persona, che dovranno essere rinnovate secondo modalità e tempi previsti dalla legge.

Art 8 (Inadempimenti e penalità - Risoluzione della convenzione)

In ogni caso di inadempimento degli obblighi assunti da parte del soggetto affidatario, lo stesso è tenuto a corrispondere all'Amministrazione comunale una penalità quantificata in base alla gravità ed alla reiterazione degli inadempimenti tra un minimo di euro 100,00 (diconsi euro cento/00) ed un massimo di euro 1.000,00 (diconsi euro mille/00).

In particolare risulteranno sanzionati i seguenti comportamenti:

- variazione dell'uso dell'impianto rispetto all'originaria destinazione senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- mancata effettuazione della manutenzione ordinaria: aree sportive, aree di supporto, aree esterne;
- mancata effettuazione del servizio di pulizia: aree sportive, aree di supporto, aree esterne;
- mancato rispetto della custodia;
- mancata esposizione delle tariffe;
- mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti;
- mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari relative all'esercizio dei servizi connessi all'attività sportiva, come disciplinati dalla presente convenzione.

In caso di gravi e reiterati adempimenti, previa diffida da parte degli uffici preposti, l'Amministrazione comunale potrà dichiarare la decadenza e risoluzione in danno della concessione con effetto immediato, riservandosi altresì la possibilità di richiesta di risarcimento dei danni patiti e patienti. Nulla sarà invece riconosciuto al Concessionario inadempiente. Per motivate e comprovate esigenze di interesse pubblico (ad esempio in caso di calamità naturali), la convenzione potrà essere immediatamente revocata, senza alcun preavviso e senza corresponsione di alcun indennizzo.

Art. 9 (Verifiche e controlli)

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare il rispetto degli elementi di disciplina definiti nella presente convenzione, anche mediante controlli specifici, affidati a propri incaricati, i quali avranno libero accesso all'impianto in ogni orario.

Art. 10 (Disposizioni di rinvio)

Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione, si applica quanto disposto:

- a) dalla normativa vigente, in materia di impianti sportivi (disposizioni inerenti la sicurezza, la funzionalità per l'attività sportiva secondo parametri CONI, ecc...);
- b) dal regolamento comunale, in ordine alle modalità di gestione;
- c) dal Codice Civile, per quanto riguarda i profili pattizi.

Le parti danno atto che l'esecuzione della prestazione oggetto della presente convenzione non comporterà alcun costo per la riduzione dei rischi da interferenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del medesimo D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in quanto:

- non essendo prevista (nell'espletamento del servizio affidato presso gli impianti sportivi in oggetto) compresenza del personale dell'affidatario e di quello dell'Amministrazione comunale, non vi sarà alcuna interferenza fra essi;
- essendo prevista la compresenza, presso gli impianti in oggetto, del pubblico e del personale dell'affidatario, nell'espletamento delle sole funzioni di pulizia (da svolgersi garantendo il divieto di accesso del pubblico ai locali oggetto di pulizia, durante la pulizia stessa), e vigilanza sul pubblico stesso, tale compresenza (ed eventuale interferenza) non genererà rischi relativi alla sicurezza dell'impianto sportivo.

Art. 11 (Sub concessione e modificazione dell'impianto)

Il Concessionario non potrà sub-concedere a terzi, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, la gestione dell'impianto fatta eccezione per quanto previsto al precedente art. 1, co. 2, secondo capoverso.

Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni o modificazioni nello stato dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, senza specifica e forma autorizzazione dell'Amministrazione comunale. Se tali modifiche o innovazioni, dovessero richiedere prove d'uso, agibilità, omologazione o quant'altro, il Concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese. Al termine del rapporto di convenzione, tali innovazioni e modifiche verranno acquisite dall'Amministrazione Comunale, la quale nulla dovrà a titolo di rimborso.

È tassativamente vietato duplicare le chiavi dell'impianto senza preventiva autorizzazione.

L'uso dell'impianto o parte di esso da parte di altre società, enti, associazioni o gruppi di privati, sarà possibile in orari che siano compatibili con l'attività dell'assegnatario e previo pagamento della tariffa stabilita dall'Amministrazione comunale.

Art. 12 (Ingresso al pubblico)

L'ingresso al pubblico è subordinato alle autorizzazioni di legge.

Art. 13 (Risoluzione delle controversie)

Le controversie, non risolubili in via bonaria, che dovessero insorgere in relazione all'attuazione e all'interpretazione della presente convenzione tra l'Amministrazione comunale e il soggetto affidatario, saranno di competenza del Foro di Bologna.

Art. 14 (Spese relative alla convenzione)

Tutte le eventuali spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, sono a carico del soggetto affidatario.

Art. 15 (Trattamento dati personali)

Le parti, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art 16 (Disposizioni finali)

Per quanto non contemplato nella presente convenzione, le parti fanno espresso riferimento alle regole di utilizzo degli impianti sportivi adottate dall'Amministrazione comunale di Alto Reno Terme.

Per l'Amministrazione
Il funzionario responsabile

Per il soggetto affidatario
Il Legale Rappresentante